


Publicato il 10/11/2017



N.02550 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2017, proposto da:

Marta D'Alia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Scala e Carlo Petta, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palermo, via Principe di Paternò, n. 67;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cannarozzo, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;

nei confronti di

Maria Gallè, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Puntarello, presso il cui studio in Palermo, via della Libertà, n. 39, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

del verbale dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri dell'VIII circoscrizione (Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina – Palagonia) del Comune di Palermo dell'11 giugno/5 luglio 2017,

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e, in special modo, dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio circoscrizionale nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente;

e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio Centrale e per la proclamazione dell'odierna ricorrente alla carica di consigliere circoscrizionale dell'VIII Circoscrizione del Comune di Palermo in sostituzione della proclamata eletta Maria Gallè.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della signora Maria Gallè;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 29 luglio 2017, la signora Marta D'Alia esponeva di essersi candidata, alle elezioni dell'11 giugno 2017, a consigliere dell'VIII circoscrizione del Comune di Palermo, con la lista "Palermo 2022", collegata al candidato presidente Marco Frasca Polara, che era risultato vincitore.

Aveva riportato 467 voti di preferenza e una cifra individuale di 4.110, ma non era stata eletta in quanto l'unico seggio assegnato dall'ufficio elettorale centrale alla propria lista era stato attribuito al signor Francesco Schembri con 675 voti di preferenza e una cifra individuale di 4.218.

Ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017, nonché degli atti connessi, tra

cui il provvedimento del Sindaco del 14 luglio 2017, con cui sono stati proclamati eletti il Presidente e i Consiglieri dell'VIII circoscrizione, nella parte in cui non la contemplano, nonché la correzione dei risultati elettorali, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 4 e 4 ter della l.r. n. 35 del 1997; dell'art. 3 della l.r. n. 17 del 2016; dell'art. 5 della l.r. n. 11 del 2015. Eccesso di potere sotto i profili: dell'irragionevolezza; dell'illogicità e dell'ingiustizia.

Sarebbe stato violato il combinato disposto dell'art. 4, commi 3 ter, 4, 5 e 7, dell'art. 4 ter, comma 1, della l.r. n. 35 del 1997, dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 17 del 2016 e dell'art. 5 della l.r. n. 11 del 2015, in quanto il seggio assegnato al signor Forzinetti, quale candidato Presidente non eletto maggiormente votato, avrebbe dovuto essere detratto da quelli assegnati al gruppo di liste allo stesso collegato. Se si fosse proceduto in tal modo, sarebbero stati attribuiti 5 seggi alle liste collegate al candidato Presidente Marco Frasca Polara e 3 a quelle collegate al candidato Presidente Forzinetti. Conseguentemente il seggio attribuito alla lista n. 16 "Per Palermo con Fabrizio" sarebbe stato assegnato alla lista n. 6 "Palermo 2022" e sarebbe, pertanto, risultato eletta la ricorrente e non la signora Maria Gallè. La mancata detrazione del seggio assegnato al candidato Presidente non eletto da quelli attribuiti al gruppo di liste allo stesso collegate contrasterebbe anche con l'art. 7, comma 4, della l.r. n. 35 del 1997, il quale imporrebbe la seguente sequenza: determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate; proclamazione del candidato presidente non eletto in quota alla propria lista o gruppo di liste; proclamazione degli altri consiglieri. Invece, l'Ufficio Centrale per l'VIII Circoscrizione ha, dapprima, proclamato eletto consigliere circoscrizionale il candidato alla carica di Presidente non eletto e solo dopo ha ripartito i seggi residui.

Sarebbe affetta da eccesso di potere per illogicità la determinazione dell'ufficio elettorale centrale di applicare l'art. 3, comma 2, della l.r. n. 17 del 2016 limitatamente alla lettera d), che aveva inserito il comma 7 bis nell'art. 4 della l.r. n. 35 del 1997, e, pertanto, l'elezione del candidato presidente non eletto più votato e

non anche la lettera b) dello stesso comma, che aveva introdotto il comma 3 ter e, pertanto, la detrazione del seggio attribuito a tale soggetto da quelli assegnati alla propria coalizione.

2) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1, commi 1, 2 e 3 e dell'art. 48 della Costituzione; degli artt. 4 e 4 ter della l.r. n. 35 del 1997; dell'art. 3 della l.r. n. 17 del 2016. Eccesso di potere sotto i profili: dell'illogicità; dell'ingiustizia manifesta; dell'erroneità dei presupposti; del grave travisamento.

L'attribuzione alle liste d'opposizione, che avevano complessivamente riportato una cifra elettorale di 17.996, di cinque seggi a fronte dei quattro assegnati alle liste a sostegno del Presidente eletto, che avevano conseguito una cifra elettorale di 18.489, contrasterebbe con i principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto.

La ricorrente ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 17 del 2016, che, se interpretato nel senso di non imporre la detrazione del seggio attribuito al Presidente non eletto più votato prima dell'attribuzione dei seggi alle altre liste, contrasterebbe con gli artt. 1, commi 1, 2 e 3 e 48, comma 2, della Costituzione.

Con decreto presidenziale n. 996 del 3 agosto 2017, è stata fissata l'udienza per la discussione della controversia e onerata la ricorrente delle notifiche di rito, che sono state regolarmente effettuate.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Si è costituita in giudizio anche la signora Maria Gallè, controinteressata, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. Ha, in particolare, rappresentato che: il comma 3 ter dell'art. 4 della l.r. n. 35 del 1997 non potrebbe trovare applicazione alle elezioni dei consigli circoscrizionali, in quanto non richiamato dall'art. 4 ter, che fa riferimento

esclusivamente ai commi 1, 2, 4, 5 e 7; nel calcolo dei seggi attribuiti alle liste a sostegno del Presidente eletto si dovrebbe tenere conto del fatto che anche questi fa parte del consiglio circoscrizionale nel contesto del quale si hanno, pertanto, 5 consiglieri di maggioranza e 5 di opposizione; l'attribuzione di un seggio al Presidente non eletto bilancerebbe il numero dei consiglieri del gruppo di maggioranza e renderebbe ragionevole il mancato scorporo; il modesto scarto di 500 voti tra le liste che avevano sostenuto il Presidente eletto e le altre renderebbe irragionevole l'attribuzione di un seggio in più alle prime.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

La controversia ha ad oggetto l'esito delle elezioni dei consiglieri dell'VIII circoscrizione del Comune di Palermo, che la ricorrente assume essere illegittimo, in quanto il seggio assegnato al Presidente non eletto più votato avrebbe dovuto essere sottratto da quelli attribuiti alle liste che lo sostenevano.

Se si fosse proceduto in tal modo, sarebbero stati attribuiti 5 seggi alle liste collegate al candidato Presidente Marco Frasca Polara, risultato eletto, e 3 a quelle collegate al candidato Presidente Forzinetti, quale perdente maggiormente votato.

Conseguentemente il seggio attribuito alla lista n. 16 "Per Palermo con Fabrizio" sarebbe stato assegnato alla lista n. 6 "Palermo 2022" e sarebbe, pertanto, risultata eletta la ricorrente e non la signora Maria Gallè.

Con i primi due motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, si deduce: sotto un primo profilo, che il mancato scomputo del seggio del candidato Presidente non eletto contrasterebbe con il combinato disposto dell'art. 4, commi 3 ter, 4, 5 e 7, dell'art. 4 ter, comma 1, della l.r. n. 35 del 1997, dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 17 del 2016 e dell'art. 5 della l.r. n. 11 del 2015, nonché con l'art. 7, comma 4, della l.r. n. 35 del 1997; sotto un secondo profilo, che sarebbe illogica la determinazione dell'Ufficio centrale elettorale di applicare l'art. 3, comma 2, della l.r. n. 17 del 2016 limitatamente alla lettera d) (laddove si prevede l'attribuzione di un seggio al Presidente non eletto più votato) e non anche relativamente alla lettera

esclusivamente ai commi 1, 2, 4, 5 e 7; nel calcolo dei seggi attribuiti alle liste a sostegno del Presidente eletto si dovrebbe tenere conto del fatto che anche questi fa parte del consiglio circoscrizionale nel contesto del quale si hanno, pertanto, 5 consiglieri di maggioranza e 5 di opposizione; l'attribuzione di un seggio al Presidente non eletto bilancerebbe il numero dei consiglieri del gruppo di maggioranza e renderebbe ragionevole il mancato scorporo; il modesto scarto di 500 voti tra le liste che avevano sostenuto il Presidente eletto e le altre renderebbe irragionevole l'attribuzione di un seggio in più alle prime.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

La controversia ha ad oggetto l'esito delle elezioni dei consiglieri dell'VIII circoscrizione del Comune di Palermo, che la ricorrente assume essere illegittimo, in quanto il seggio assegnato al Presidente non eletto più votato avrebbe dovuto essere sottratto da quelli attribuiti alle liste che lo sostenevano.

Se si fosse proceduto in tal modo, sarebbero stati attribuiti 5 seggi alle liste collegate al candidato Presidente Marco Frasca Polara, risultato eletto, e 3 a quelle collegate al candidato Presidente Forzinetti, quale perdente maggiormente votato.

Conseguentemente il seggio attribuito alla lista n. 16 "Per Palermo con Fabrizio" sarebbe stato assegnato alla lista n. 6 "Palermo 2022" e sarebbe, pertanto, risultata eletta la ricorrente e non la signora Maria Gallè.

Con i primi due motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, si deduce: sotto un primo profilo, che il mancato scomputo del seggio del candidato Presidente non eletto contrasterebbe con il combinato disposto dell'art. 4, commi 3 ter, 4, 5 e 7, dell'art. 4 ter, comma 1, della l.r. n. 35 del 1997, dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 17 del 2016 e dell'art. 5 della l.r. n. 11 del 2015, nonché con l'art. 7, comma 4, della l.r. n. 35 del 1997; sotto un secondo profilo, che sarebbe illogica la determinazione dell'Ufficio centrale elettorale di applicare l'art. 3, comma 2, della l.r. n. 17 del 2016 limitatamente alla lettera d) (laddove si prevede l'attribuzione di un seggio al Presidente non eletto più votato) e non anche relativamente alla lettera

b) (in cui si dispone la detrazione di tale seggio).

Le doglianze non sono di agevole definizione.

L'art. 4 della l.r. n. 35 del 1997, come modificato dell'art. 3 della l.r. n. 17 del 2016, dispone, per quanto d'interesse:

- al comma 3 ter, che, ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7;
- al comma 4, che, salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria;
- al comma 5, che nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ogni lista;
- al comma 6, che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi;
- al comma 7, che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di Sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti;
- al comma 7 bis, che, compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle

rispettive cifre individuali.

Tale norma ha inserito nell'ordinamento regionale il c.d. metodo doppio d'Hondt con il correttivo del premio di maggioranza e dell'attribuzione di un seggio al candidato Sindaco non eletto più votato.

L'attribuzione dei seggi ai consiglieri comunali avviene, pertanto, secondo la seguente sequenza:

- 1) alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi (comma 6);
- 2) la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate viene divisa successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono i quozienti più alti in una graduatoria decrescente; a ciascuna lista o gruppo di liste si assegnano tanti seggi quanti sono i quozienti a essa appartenenti ricompresi nella graduatoria (comma 4);
- 3) al candidato Sindaco non eletto più votato si attribuisce un seggio (comma 7);
- 4) il seggio attribuito ai sensi del comma 7 viene detratto da quelli da assegnare alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto (comma 3 ter);
- 5) si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate per 1, 2, 3, 4 ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti in modo da determinare i quozienti più alti e, pertanto, il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista (comma 5);
- 6) si proclamano eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (comma 7 bis).

La disciplina relativa alle elezioni dei consigli comunali si applica anche a quella dei consigli circoscrizionali in forza dell'art. 4 ter della l.r. n. 35 del 1997, come introdotto dall'art. 9 della l.r. n. 6 del 2011, che rinvia al precedente art. 4 limitatamente, però, ai commi 1, 2, 4, 5 e 7.

L'estensione dell'applicazione dell'art. 4 è prevista anche dalla norma, che lo ha modificato, ovvero dalla l.r. n. 17 del 2016, il cui ultimo comma dispone testualmente che *"le disposizioni di cui al presente articolo si applicano*

anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali".

Il problema che, pertanto, si pone è se il comma 3 ter, il quale prevede che il seggio attribuito al candidato Sindaco (nella specie al candidato Presidente) non eletto più votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate, si applica anche alle elezioni circoscrizionali come sostenuto dalla ricorrente e avverso dalla controinteressata.

Ci si deve, in particolare, chiedere se il rinvio di cui all'ultimo comma dell'art 3 della l.r. n. 17 del 2016 sia all'intero art. 4, ivi compreso il comma 3 ter, o solo alle disposizioni applicabili alle elezioni del consiglio circoscrizionale in base all'art. 4 ter della l.r. n. 35 del 1997, ovverosia ai commi 1, 2, 4, 5 e 7.

Sul piano letterale sembrerebbe corretta la prima soluzione, la quale incontra, però, un ostacolo insuperabile nel fatto che l'art. 2 della l.r. n. 35 del 1997, al quale fa riferimento il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 17 del 2016, disciplina le modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e non è sicuramente applicabile alle elezioni circoscrizionali.

Ne deriva che non tutte le disposizioni del surrichiamato art. 3 sono applicabili a tale diversa tipologia di elezioni e che l'estensione dell'applicazione deve avvenire nei limiti della compatibilità, la quale non può che essere valutata alla luce dell'art. 4 ter, comma 1, della l.r. n. 35 del 1997, come inserito dall'art. 9 della l.r. n. 6 del 5 aprile 2011.

E', infatti, tale disposizione che, nel disciplinare le modalità delle elezioni dei consigli circoscrizionali, dispone che trovano applicazione (solo) i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

Nessun riferimento è fatto al comma 3 ter per cui, sulla base di un'interpretazione formale (o meglio formalistica) della norma dovrebbe ritenersi che lo stesso si applica solo alle elezioni del consiglio comunale.

Una più attenta esegesi del coacervo delle norme succedutesi nel tempo conduce, però, a una conclusione diametralmente opposta.

Il comma 3 ter è stato inserito nel 2016, con la citata l.r. n. 17/2016 e non poteva, pertanto, essere richiamato da una norma approvata nel 2011; ne deriva che il mancato espresso riferimento a tale norma da parte dell'art. 4 ter non è risolutivo.

Il problema va, pertanto, posto in termini diversi, in quanto ci si deve chiedere se tale norma afferisce alle disposizioni in materia di elezioni del consiglio comunale applicabili anche alle elezioni del consiglio circoscrizionale, le quali sono contenute, come detto, nei commi 1, 2, 4, 5 e 7.

Sotto tale profilo, va rilevato come, a dispetto della numerazione, il comma 3 ter non sia legato da un rapporto di derivazione logica ai precedenti commi 3 e 3 bis.

Il comma 3 prevede, infatti, che l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco; il comma 3 bis introduce, invece, un quorum di sbarramento delle liste pari al 5 % per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Sussiste, invece, un rapporto di presupposizione logica del comma 3 ter con il successivo comma 7, che trova indiscussa applicazione anche alle elezioni circoscrizionali.

Il comma 3 ter è, infatti, testualmente formulato come segue: *‘Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7’.*

Ed è del tutto evidente che trattasi di una norma la quale deve trovare applicazione congiunta con il comma 7 al fine di evitare che l'attribuzione di un seggio al candidato non eletto più votato, la quale risponde a una logica di onore delle armi, si risolva in uno svantaggio per chi è stato eletto.

L'attribuzione di un seggio in aggiunta a quelli spettanti alla coalizione finirebbe, infatti, per penalizzare il Presidente eletto, che potrebbe non avere la maggioranza in consiglio.

Si avrebbe, in altri, termini un premio non per la maggioranza (come si verifica per le elezioni del consiglio comunale), ma per la minoranza.

Questo è, peraltro, il risultato prodottosi nella specie, dato che alle liste "d'opposizione" sono stati assegnati più seggi, ovverosia quattro più uno per il Presidente non eletto e, pertanto, cinque, che a quelle di maggioranza, che ne hanno avuti quattro.

Risulta, pertanto, fondata anche la censura di illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dell'illogicità e dell'irragionevolezza.

L'attribuzione alle liste "d'opposizione", che avevano complessivamente riportato una cifra elettorale di 17.996, di cinque seggi a fronte dei quattro assegnati alle liste a sostegno del Presidente eletto, che avevano conseguito una cifra elettorale di 18.489, contrasta, infatti, con i principi di rappresentatività delle istituzioni e di uguaglianza del voto di cui agli artt. 1 e 48 della Cost..

Si impone, pertanto, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 4 e 4 ter della l.r. n. 35 del 1997, la quale avvalorata la già evidenziata conclusione esegetica, ossia che il seggio attribuito al candidato Presidente perdente va detratto da quelli assegnati alla sua coalizione, come si verifica nelle elezioni del consiglio comunale.

A diversa conclusione non può, peraltro, addivenirsi sulla base della considerazione che il Presidente fa parte del consiglio circoscrizionale e che attraverso la sua presenza si garantisce la maggioranza del gruppo di maggioranza.

E', infatti, troncante la considerazione che il Presidente viene eletto autonomamente con un voto, che può anche essere disgiunto da quello delle liste a lui collegato.

La sua presenza in consiglio è, pertanto, garantita da un meccanismo elettorale autonomo rispetto a quello di attribuzione dei seggi ai consiglieri circoscrizionali.

La riconosciuta fondatezza dei primi due motivi esime il collegio dall'esame della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata per l'ipotesi in cui non si fosse data un'interpretazione delle norme in materia di elezione dei consigli circoscrizionali favorevole alla ricorrente.

Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per le parti d'interesse, degli atti impugnati e correzione dei risultati elettorali nella parte in cui hanno attribuito un seggio alla lista n. 16 "Per Palermo con Fabrizio" piuttosto che a quella n. 6 "Palermo 2022" e proclamato eletta la signora Maria Gallè piuttosto che la ricorrente.

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto della complessità delle questioni poste.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

1) annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:

- sono stati attribuiti n. 5 seggi alla coalizione per il candidato Presidente non eletto Giuliano Forzinetti (ivi compreso quello del medesimo Presidente non eletto) e corregge il risultato elettorale attribuendone n. 4 (ivi compreso il seggio del candidato Presidente non eletto);

- sono stati attribuiti n. 4 seggi alla coalizione per il candidato Presidente eletto Marco Frasca Polara e corregge il risultato elettorale attribuendone n. 5, di cui n. 2 alla lista n. 6 "Palermo 2022";

2) annulla la proclamazione a Consigliere della VIII Circoscrizione del Comune di Palermo della signora Maria Gallè, risultata al primo posto nella graduatoria della lista n. 16 "Palermo con Fabrizio" della coalizione per il candidato Presidente non eletto Giuliano Forzinetti e proclama eletta al suo posto la signora Marta D'Alia, risultata al secondo posto nella graduatoria della lista n. 6 "Palermo 2022" della coalizione per il candidato Presidente eletto Marco Frasca Polara;

3) compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Dispone che la Segreteria, ai sensi dell'art.130, comma 8, cod.proc.amm., trasmetta copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Palermo ed al Sindaco

del Comune di Palermo per gli ulteriori adempimenti ivi previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 cod.proc.amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO